

Determinazione dell'Amministratore Unico in ordine alla

Comunicazione di recesso con conseguente richiesta di liquidazione della quota del 5% detenuta dalla Società nel capitale sociale della società C.P.F.P. G. Pastore S.r.l., ai sensi del quinto comma dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016.

Il sottoscritto Dott. Massimiliano Ambesi, Amministratore Unico della Società,

- preso atto che il proprio incarico risulta essere in regime “di prorogatio”, in quanto, scaduto in data 30 aprile 2018, è stato rinnovato da parte dell'Assemblea dei Soci del 12 giugno 2018 fino al 31.08.2018 e la successiva Assemblea convocata per la nomina di un nuovo organo amministrativo in prima convocazione per il 31 agosto 2018 ed in seconda convocazione per il 12 settembre 2018 è andata deserta in entrambe tali date e l'Amministrazione Provinciale di Imperia, socio di riferimento di questa Società, più volte sollecitata verbalmente in merito, non ha tuttavia ancora comunicato alcuna data utile per la convocazione di nuova Assemblea con identico ordine del giorno;

- viste la deliberazione consiliare della Provincia di Imperia n. 22/2017, la nota del Dirigente del Settore Servizi Istituzionali – Sistemi Informativi, Ufficio Società e Organismi Partecipati Dott.ssa Francesca Mangiapan n. 3078/2017 e la comunicazione della stessa Dirigente in data 03.07.2017;

- dato atto che la Società ha già avviato più volte in passato la procedura per la dismissione della propria quota di partecipazione del 5% nella Società C.P.F.P. G. Pastore Srl, attivando la procedura di offerta in prelazione agli altri soci ai sensi dell'art. 10 dello statuto di tale società, tuttavia sempre con esito negativo;

- dato altresì atto che da ultimo la Società ha comunicato alla società partecipata che la partecipazione in questione rientra a pieno titolo nella previsione di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016, i cui quarto e quinto comma prescrivono che, in caso di mancata alienazione della quota entro un anno dalla data della delibera di ricognizione societaria di cui al primo comma dello stesso articolo, la partecipazione è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del codice civile. Ciò in quanto questa Società è interamente posseduta da Enti pubblici, tra i quali la Provincia di Imperia è socio di riferimento con una partecipazione pari al 50% del capitale sociale, e quindi la partecipazione posseduta da questa Società nella Società “C.P.F.P. Pastore Srl” diviene per tali Enti “partecipazione indiretta” e rientra di conseguenza a pieno titolo nella previsione di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016;

- rilevato che la delibera di ricognizione societaria, cosiddetta “revisione straordinaria delle società partecipate” direttamente o indirettamente dalla Provincia di Imperia ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs.

175/2016, è stata assunta dal Consiglio Provinciale in data 27 settembre 2017, n. prot. 37 e che quindi il termine di un anno è ampiamente stato superato;

Tutto quanto sopra visto, considerato e rilevato

DETERMINA

- di inviare all'organo amministrativo della società partecipata la comunicazione di recesso dalla qualità di socio e contestuale richiesta di liquidazione della partecipazione detenuta da questa Società ai sensi dell'art. 24, quarto e quinto comma, del D. lgs. 175/2016;
- di approvare il testo della comunicazione di cui sopra nella versione allegata.

Imperia, 14 novembre 2018.

L'Amministratore Unico
(Dott. Massimiliano Ambesi)

Società C.P.F.P. Pastore S.r.l.
Via Delbecchi n. 32
18100 IMPERIA
Alla c. a. dell'Amministratore Unico
centropastore@pec.it

Imperia, 27 novembre 2018
VIA PEC

- Comunicazione di recesso e richiesta di liquidazione della partecipazione detenuta dalla scrivente nel capitale sociale di codesta Società.

Con riferimento alle precedenti comunicazioni in merito, la presente per richiedere formalmente la liquidazione in denaro della partecipazione del 5% detenuta dalla scrivente Società nel capitale sociale di codesta Società ai sensi dell'art. 24, quinto comma, del D. Lgs. 175/2016.

Infatti, come già comunicato con ns. nota prot. n. 545 in data 1° dicembre 2017, inviatavi per posta PEC, la partecipazione in questione rientra a pieno titolo nella previsione di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016, i cui quarto e quinto comma prescrivono che, in caso di mancata alienazione della quota entro un anno dalla data della ricognizione societaria di cui al primo comma dello stesso articolo, la partecipazione è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del codice civile. Ciò in quanto la scrivente Società è interamente posseduta da Enti pubblici, tra i quali la Provincia di Imperia è socio di riferimento con una partecipazione pari al 50% del capitale sociale, e quindi la partecipazione posseduta da questa Società in codesta Società "C.P.F.P. Pastore Srl" diviene per tali Enti "partecipazione indiretta" e rientra di conseguenza a pieno titolo nella previsione di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016.

Ricordo al proposito, come già segnalato nella nostra comunicazione di cui sopra, che la delibera di ricognizione societaria, cosiddetta "revisione straordinaria delle società partecipate" direttamente o indirettamente dalla Provincia di Imperia ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, è stata assunta dal Consiglio Provinciale in data 27 settembre 2017, n. prot. 37.

Ricordo che, ai sensi del secondo comma dell'art. 2437-ter C.C., "il valore di liquidazione delle azioni (rectius: della partecipazione) è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali...". Ricordo inoltre che la richiesta liquidazione dovrà essere eseguita seguendo il procedimento di liquidazione di cui all'art. 2437-quater del codice civile.

Ricordo ancora che, in caso di mancato collocamento di detta partecipazione entro centottanta giorni dalla presente comunicazione di recesso, la partecipazione viene rimborsata mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2357 C.C. In caso di assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società.

Distinti saluti.

L'Amministratore Unico
(Dott. Massimiliano Ambesi)

(Su carta intestata SPU SPA)

Spett. Società
FARELOGICO S.a.s.
18100 IMPERIA
Alla c. a. dell'Amministratore
farelogico@pec.it

Spett. Società
C.P.F.P. G. Pastore S.r.l.
Via Delbecchi n. 32
18100 IMPERIA
Alla c. a. dell'Amministratore Unico
centropastore@pec.it

Imperia, 30 novembre 2018

VIA PEC

- Vostra manifestazione di interesse ad acquisto quota di partecipazione della Società C.P.F.P. G. Pastore S.r.l. di proprietà della scrivente Società.

Con riferimento alla Vostra comunicazione via PEC prot. n. 343/18 in data 29 novembre 2018, con la presente Vi confermiamo la nostra volontà di cessione della quota di partecipazione del 5% detenuta da questa Società nella Società C.P.F.P. G. Pastore Srl, con sede in Imperia, Via Delbecchi n. 32, al valore indicato nel secondo comma dell'art. 10 del vigente Statuto della Società, ovvero al valore della detta quota di partecipazione come risultante dal patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato.

Il prezzo di vendita della quota è fissato pertanto in euro **6.212,85**, in ragione del valore del patrimonio netto della Società risultante dal bilancio al 31.12.2017, approvato in data 13 luglio 2018.

Il saldo del corrispettivo della cessione della detta quota dovrà avvenire nelle opportune forme di legge al momento di sottoscrizione del relativo atto di cessione, da stipularsi con le modalità stabilite dalla legge entro 60 gg. dal ricevimento della presente.

Invitiamo l'organo amministrativo della Società C.P.F.P. G. Pastore Srl a voler cortesemente attivare l'offerta in prelazione agli altri Soci ai sensi del terzo comma dell'art. 10 del vigente Statuto della Società.

Distinti saluti.

L'Amministratore Unico
(Dott. Massimiliano Ambesi)